



*Consiglio regionale
della Calabria*

Proposta di legge regionale recante:

**“Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 22 del 24.05.2023
(Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.**

Il Consigliere regionale
F.to Gianpaolo Bevilacqua

**Proposta di legge recante:
“Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 22 del 24.05.2023 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a integrare e completare il Titolo IV (Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale) Capo I (Riconoscimento e valorizzazione della Geodiversità) della Legge Regionale n. 22 del 24.05.2023. I motivi di questo intervento normativo tendono ad adeguare la legge alle nuove tendenze internazionali e nazionali sviluppate recentemente sulla conservazione e protezione del patrimonio geologico e valorizzazione della geodiversità. La Calabria possiede una tale complessità geologica, caratterizzata da marcate diversificazioni stratigrafiche, geomorfologiche e idrogeologiche, tali da rappresentare un archivio geologico degli ultimi 500 Ma. È sede di una spiccata variabilità dei processi abiotici (geodiversità), elementi base per gli ecosistemi, a cui si assegna un notevole valore paesaggistico, geologico e geomorfologico, che associato al complesso sistema orografico e topografico, lo rende ricco di emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse nazionale e internazionale, tra l'altro ancora ben conservate e in molti casi uniche nel loro genere. Di queste peculiarità l'Unesco è stato il portabandiera negli ultimi anni (2015–2021) con il riconoscimento del Parco Nazionale del Pollino (2015) e del Parco Nazionale dell'Aspromonte (2021) nella Rete Globale dei Geoparchi (Global Geopark Network, GGN), dando un dinamico slancio alla sensibilità sulla conservazione, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e paesaggistico in Calabria. Diventa dunque necessario proteggere e preservare le ulteriori unicità geologiche (geositi), che devono essere considerate a pieno titolo come componenti fondamentali nelle attività di pianificazione e gestione sostenibile dell'ambiente e del paesaggio. In quest'ottica, il patrimonio geologico, oltre a essere oggetto di tutela, può trasformarsi in una risorsa economica significativa, valorizzabile sia a livello turistico, didattico e culturale, atto a sviluppare un indotto economico come il Geoturismo. Questo approccio non solo promuove la conoscenza e l'apprezzamento del territorio, ma favorisce anche uno sviluppo sostenibile, in armonia con gli equilibri naturali dell'ambiente. La norma, quindi, si propone di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico calabrese, rappresentato da emergenze geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, geosismiche e mineralogiche in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse ambientali, di rispetto delle condizioni di equilibrio naturale e di conservazione del patrimonio geologico e valorizzazione della

geodiversità. Tali finalità sono perseguite attraverso la valorizzazione della geodiversità presente sul territorio regionale, con l'istituzione del catasto dei geositi, distinguendoli tra quelli ricadenti in aree protette e non.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di interventi di natura esclusivamente ordinamentale. Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria Titolo: “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 22 del 24.05.2023 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazioni al titolo della l.r. 22/2023	/	/	/
2	Modifica art.1 l.r. 22/2023	/	/	/
3	Modifica art. 2 l.r. 22/2023	/	/	/
4	Modifica art. 3 l.r. 22/2023	/	/	/
5	Modifica art. 7 l.r. 22/2023	/	/	/
6	Modifica art. 15 l.r. 22/2023 ///	/	/	/
7	Modifica art. 16 l.r. 22/2023	/	/	/
8	Integrazione articoli 61-bis e 61-ter l.r. 22/2023	/	/	/
9	Modifica art. 72 l.r. 22/2023	/	/	/
10	Clausola di invarianza finanziaria	/	/	/

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
	/	/	/
TOTALE	/	/	/

Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.

Art.1

(Integrazioni al titolo della L.R. n.22/2023)

1. Al titolo della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) dopo la parola: “biodiversità” sono inserite le seguenti: “e della geodiversità”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 22/2023)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 22/2023, dopo le parole: “dei loro patrimoni genetici, “sono aggiunte le seguenti: “nonché delle componenti abiotiche,”.

Art. 3

(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 22/2023)

1. Alle lettere a) ed e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 22/2023 dopo la parola: “biodiversità” sono aggiunte le seguenti: “e della geodiversità”.

Art. 4

(Modifica dell’articolo 3 della l.r.22/2023)

1. All’articolo 3 della l.r. 22/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sistema regionale delle aree protette, della biodiversità e della geodiversità”;

b) al comma 1 le parole: “e della biodiversità” sono sostituite dalle seguenti: “, della biodiversità e della geodiversità,”;

c) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente: “b-bis) dai geositi di interesse regionale di cui all’articolo 61.”

Art. 5

(Modifica dell’articolo 7 della l.r.22/2023)

1. All’articolo 7 della l.r. 22/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole “e la biodiversità” sono sostituite dalle seguenti: “, la biodiversità e la geodiversità”;

b) nel comma 1 le parole “e la biodiversità” sono sostituite dalle seguenti: “, la biodiversità e la geodiversità” e le parole: “e della biodiversità” sono sostituite dalle seguenti: “, della biodiversità e della geodiversità.”;

c) nella lettera a) del comma 6 dopo la parola: “biodiversità” sono aggiunte le seguenti: “e della geodiversità”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 15 della l.r.22/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 22/2023, le parole: “competenze pluriennali nella” sono sostituite dalle seguenti: “competenze in materia di aree protette, biodiversità, geodiversità e”.

Art. 7

(Integrazione dell'articolo 16 della l.r. 22/2023)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 22/2023 è aggiunta la seguente: “f-bis) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia geologica.”.

Art. 8

(Inserimento degli articoli 61-bis e 61-te nella l.r. 22/2023)

1. Dopo l'articolo 61 della l.r. 22/2023 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 61-bis

(Catasto Regionale dei Geositi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il Catasto regionale dei geositi, di seguito indicato come Catasto.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete e articolato in più sezioni, in conformità col l'Inventario nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e riporta:

a) ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geografico-amministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;

b) geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico e l'età, prendendo in considerazione le unità geologiche ossia la litologia, le strutture deformative, gli elementi geomorfologici;

- c) interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;
- d) relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;
- e) fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;
- f) valutazione del geosito, contenente considerazioni quali-quantitative basate su parametri utili per definire l'integrità, la rarità, la rappresentatività del geosito e l'importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché per valutare la sua accessibilità;
- g) misure di salvaguardia sito specifico.

3. La Giunta regionale disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, le modalità di gestione e la divulgazione dei dati raccolti.

4. La Giunta regionale, per la realizzazione del catasto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione, mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciuto a livello regionale e nazionale.

Art. 61-ter

(Disposizioni per la conservazione e l'accesso del patrimonio geologico)

1. La Regione sostiene, con risorse umane, finanziarie e strutturali già a disposizione del dipartimento competente in materia ambientale, la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei beni e delle proprietà oggetto di recupero conservativo.

2. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 72 della l.r.22/2023)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 22/2023 le parole: "e della biodiversità" sono sostituite dalle seguenti: ", della biodiversità e dei geositi".

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività previste sono effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.